

===== STATUTO =====

===== ASSOCIAZIONE SINDACALE =====

===== "FENIMPRESE SANITÀ" =====

===== "Insieme per Salute e Ben-essere" =====

===== FEDERAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA SANITARIA =====

===== FACENTE PARTE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE FENIMPRESE =====

ART. 1 Costituzione - denominazione e marchio - sede =====

È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, ai sensi del D.Lgs. n.117/2017(cd. Codice del Terzo Settore) e ai sensi dello Statuto della Federazione Nazionale FenImprese, Associazione Nazionale sindacale datoriale senza fine di lucro costituita in data 10 novembre 2015, come riconosciuta e attestata, nella propria natura e funzione sindacale, con nota prot. 13648 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, operativa nei settori delle categorie Industria, Commercio, Artigianato, Turismo, Sanità, l'Associazione Nazionale (Federazione) di categoria denominata: **"FenImprese Sanità – Insieme per Salute e Ben-essere"**. =====

La FenImprese Sanità – Insieme per Salute e Ben-essere aderisce all'Associazione Nazionale confederale FenImprese, ne adotta lo scopo e il codice etico, ne condivide l'ispirazione agli alti principi etici e morali della dottrina sociale della Chiesa, ne riconosce e condivide il compito di rappresentanza istituzionale e sociale, di indirizzo politico progettuale di coordinamento, di impulso e di governo della Federazione nel suo insieme. =====

L'Associazione FenImprese Sanità – Insieme per Salute e Ben-essere in particolare è una FEDERAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA ai sensi dell'art. 31 e 32 dello Statuto della Federazione Nazionale FenImprese, e così una articolazione organizzativa della FenImprese nel Comparto della Salute che si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria della sanità e delle professioni sanitarie e/o che si occupino della Salute, comunque delle imprese e professioni operanti nel campo della Salute psichica e fisica e del Ben-essere, di tutelare gli interessi sociali ed economici e di assicurare la formazione degli imprenditori e professionisti del settore sanitario e socio-sanitario ma anche dei cittadini in quanto tali, delle persone fisiche e delle persone giuridiche, imprese, aziende, enti profit o non profit di altri comparti e/o categorie interessati al campo della Salute e del Ben-Essere come sopra intesi e declinati. =====

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 dello Statuto di FenImprese Nazionale, da intendersi qui per espressamente richiamato come tutte le norme del predetto Statuto, e nel rispetto delle politiche sindacali e degli interessi strategici concordati con la Giunta Esecutiva Nazionale di FenImprese, il presente Statuto della Associazione quale Federazione Nazionale di Categoria sanitari FenImprese Sanità, è stato previamente approvato dalla Giunta Esecutiva Nazionale. =====

Assume il logotipo FenImprese seguito dalla specificazione "FenImprese Sanità" – sotto denominazione "Insieme per Salute e Ben-essere" e dal marchio figurativo distintivo caratterizzante lo specifico Comparto Sanitario (qui allegato). =====

Il marchio è costituito da un elemento figurativo comprendente una figura stilizzata di colore blu, posta a destra, con linee curve che formano un profilo umano; una mano stilizzata di colore arancione posta a sinistra, con dita rivol-

te verso l'alto e un cuore stilizzato arancione posizionato centralmente tra la figura e la mano. Al di sotto della parte grafica sono presenti due righe di testo, realizzate con il carattere tipografico "Shantell Sans": la prima, in maiuscolo, riporta la dicitura "INSIEME PER"; la seconda, in minuscolo maiuscolotto, la dicitura "SALUTE E BEN-ESSERE". I colori utilizzati sono blu e arancione, su sfondo bianco. =====

La titolarità esclusiva della denominazione FenImprese del logo e del simbolo "FenImprese" è della Associazione Nazionale FenImprese. =====

La sotto denominazione e il marchio figurativo Insieme Salute e Ben-essere è e rimane invece di titolarità esclusiva della Associazione FenImprese Sanità – Insieme per Salute e Ben-essere. =====

Essa ha sede legale a Bologna e può istituire proprie sedi comunali e intra-comunali, federazioni territoriali provinciali e regionali, delegazioni ed uffici distaccati sia in Italia che all'estero secondo le modalità stabilite e previste dallo Statuto della Federazione Nazionale FenImprese, dal presente Statuto e dai propri organi direttivi. =====

L'eventuale trasferimento della sede legale nazionale non comporta in alcun modo la modifica del presente Statuto ove avvenga nell'ambito della Provincia. =====

ART. 2 obblighi verso la federazione nazionale Fenimprese Conformità tra statuti - sistema di rappresentanza =====

FenImprese Sanità – Insieme per Salute e Ben-essere s'impegna nei confronti dell'Associazione Nazionale FenImprese a garantire anche il versamento, da parte delle imprese e dei professionisti associati al proprio Comparto quali soci ordinari, dei contributi nella misura e nei modi deliberati dai propri organi statutariamente competenti. =====

L'Associazione FenImprese Sanità – Insieme per Salute e Ben-essere è retta dal presente Statuto, nonché dallo Statuto dell'Associazione Nazionale FenImprese, alle cui finalità e norme si conforma, quale proprio Comparto nazionale sanitario cd. Federazione Nazionale di categoria ai sensi dell'art. 31 e 32 dello Statuto della Federazione Nazionale FenImprese. =====

La rappresentanza di FenImprese Sanità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto della Associazione FenImprese Nazionale che rappresenta in generale tutti i comparti e le categorie datoriali imprenditoriali e professionali (industria, commercio, artigianato, agricoltura, turismo, servizi, socio-sanitario, costruzioni, trasporti, ecc.), si concentra anch'essa su tutela e servizi per ogni forma di lavoro autonomo e/o parasubordinato nonché per tutte le categorie di datori di lavoro riconosciuti come sostituti di imposta, oltre ai privati cittadini, che si trovano nella qualità di datori di lavoro inquadrabili nella categoria del particolare settore "Sanitario" e/o "Socio-sanitario". ==
Così FenImprese Sanità è titolare della rappresentanza speciale della politica economica e sindacale sulle materie di livello nazionale e internazionale che interessano il proprio specifico Comparto di appartenenza. =====

Le sedi territoriali del Comparto sanitario diventano anch'esse titolari di detta rappresentanza a livello locale, sotto la direzione e nei limiti delle specifiche deleghe, funzioni, poteri e responsabilità conferite loro, con apposito regolamento interno, dalla Federazione nazionale della categoria Sanità. =====

ART. 3 Scopi =====

L'Associazione FenImprese Sanità – Insieme per Salute e Ben-essere, così come la Federazione Nazionale FenImprese della cui organizzazione fa par-

te, è una Associazione Nazionale sindacale datoriale di imprese e professionisti di categoria sanitaria che, ispirandosi ai principi etici e morali della dottrina sociale della Chiesa e, in ambito sanitario, ai valori della Carta di Bologna della Società Italiana di Medicina del 9 marzo 2024 (il cd. pubblico "Manifesto della Medicina che vogliamo"), hanno inteso ridefinire i confini delle proprie attività imprenditoriali e professionali nel proprio Comparto di categoria, il Sistema sanitario, della Salute e del Ben-essere della persona, orientando la vita professionale non solo alla mera realizzazione di profitti, ma vivendola come missione al servizio degli altri, in primis dei cittadini quali pazienti e dei colleghi sanitari, promuovendo uno sviluppo economico e sociale sostenibile nel quale siano posti al centro dell'attenzione l'Essere umano nella sua completezza psico-fisica e sociale, la famiglia, le fasce deboli della società, la loro Salute e il loro Ben-essere. =====

FenImprese Sanità – Insieme per Salute e Ben-essere riconosce altresì che l'attività imprenditoriale e professionale sanitaria deve avere le proprie tutele e il suo corrispettivo economico quando è svolta in servizio di coloro che sono ben inseriti nel circuito della produttività economica e finanziaria, ma deve altresì essere resa disponibile ai poveri, in considerazione del valore assoluto della persona e della necessità di essere salvaguardata dal Servizio Sanitario Nazionale, nel presente assetto legale, economico molto complesso, proprio delle Nazioni più industrializzate del mondo odierno, che spesso lascia da parte i più fragili. =====

Essa promuove e tutela sia in Italia che nel mondo la possibilità di dignitosa presenza delle persone nel contesto sociale ed il lavoro di tutti, in particolare dei propri iscritti, nonché la presenza di opere e imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e/o momento della vita. =====

FenImprese Sanità – Insieme per Salute e Ben-essere è costituita da tutti gli associati che hanno la residenza o la sede della loro attività sanitaria e/o socio-sanitaria nel territorio NAZIONALE e comprende tutte le strutture organizzative territoriali in cui si articola e quelle di settore di cui si dota in accordo con la Federazione Nazionale FenImprese. =====

Essa non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, professionali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali, con particolare riferimento alle imprese, professioni e opere che producono servizi alla persona e servizi a professionisti ed imprese in ambito sanitario e/o socio-sanitario. =====

In particolare l'Associazione intende favorire una modalità di conduzione e gestione di imprese e opere di qualsiasi natura, in cui siano costantemente presenti le dimensioni di libertà, della solidarietà e del servizio vicendevole.

Il compito di chi vi aderisce, inoltre, è dare assistenza gratuita ai poveri, a chi è vittima di usura, ai terremotati, fornire assistenza gratuita domiciliare ai diversamente abili e alle persone anziane ricoverate in ospedali, case di cura e case di riposo. =====

I professionisti e gli imprenditori che aderiscono all'Associazione FenImprese SANITA' operano nella consapevolezza che il proprio impegno rappresenta una missione al servizio della collettività. I dirigenti sindacali, i rappresentanti, i responsabili della FenImprese SANITA' operano con spirito di volonta-

riato solidaristico sociale. =====

Pertanto tutte le cariche e tutte le deleghe sono di norma a titolo gratuito, salvo quelle deliberate espressamente dagli Organi nazionali della Associazione FenImprese SANITA' come a titolo oneroso in ragione di particolari ruoli e/o attività delegate e/o attribuiti/e di particolare impegno continuativo, responsabilità e/o importanza. =====

La FenImprese SANITA' nella propria autonoma responsabilità si propone di realizzare, senza fini di lucro, gli scopi sotto indicati nel rispetto dei principi sulla ripartizione dei ruoli e delle competenze fra le Organizzazioni che compongono l'Associazione Nazionale FenImprese della cui Federazione fa parte. =====

Essa tra l'altro si rivolge, quale Sindacato datoriale in ambito sanitario e/o socio-sanitario, a: =====

tutte le realtà profit e imprese e società di qualsiasi natura, prettamente destinate alla produzione di beni o servizi, in particolare alle piccole e medie imprese e/o aziende, quali poliambulatori, RSA e CDR, strutture sanitarie private e/o convenzionate, aziende di produzione e/o distribuzione e/o fornitura di prodotti e/o servizi, anche consulenziali, in ambito sanitario, nonché a tutti i professionisti della salute, che operano in ambito sanitario e/o socio-sanitario; =====

tutte le realtà "non profit" e di impresa sociale e cooperativistica di terzo settore di qualsiasi natura, destinate a svolgere attività di assistenza e consulenza sanitaria e socio-sanitaria, di volontariato, culturale, educativa, sportiva e di tempo libero, di cooperazione allo sviluppo anche internazionale, di formazione e formazione professionale in particolare, di avviamento al lavoro, sempre in ambito sanitario e socio-sanitario; =====

alle persone fisiche, valorizzando la loro dignità civile in quanto tale, il lavoro autonomo o dipendente delle stesse, con particolare riferimento ai docenti di ogni ordine e grado, ai liberi professionisti ed ai dirigenti, sempre in ambito sanitario e socio-sanitario. =====

L'Associazione si propone nei confronti di tutti gli associati di fornire adeguata assistenza e servizi favorendo lo sviluppo della loro attività e la loro formazione professionale, nonché di realizzare una rete di solidarietà operativa che li renda capaci di incidere nella società della quale diventino interlocutori privilegiati grazie alla attività di tutela e di promozione sindacale. L'Associazione promuove e autorizza la costituzione di associazioni od enti in grado di rispondere, in maniera più adeguata e precisa, alle esigenze dei soci. A tal fine l'Associazione potrà autorizzare l'utilizzo, oltre che della denominazione "FenImprese.", del suo marchio e del suo emblema. =====

Centrali negli scopi e nella mission di Fenimprese SANITA' appaiono le attività – oltre che ovviamente di rappresentanza sindacale e istituzionale dei propri associati e delle loro istanze - di formazione professionale e di sostegno progettuale, organizzativo e operativo "a tutto campo" al Settore sanitario e della Salute in generale, anche attraverso attività sussidiarie a quelle istituzionali dello Stato nel settore sanitario e socio-sanitario ex art. 5 Testo Unico Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017), con possibilità quindi di mettere in campo, con gli Enti Pubblici Territoriali, progetti o processi di co-progettazione e co-programmazione in ambito socio-sanitario che le consentano anche di divenire aggiudicataria di incarichi ed appalti per lo svolgimento di servizi socio-sanitari di utilità sociale o di ricerca scientifica o di formazione professio-

nale o anche semplicemente portatrice di progetti di riforma organizzativa del settore socio-sanitario nazionale, pubblico e privato, in virtuosa collaborazione e integrazione tra loro. =====

La visione poi della "Sanità" e del mondo della "Salute" per FenImprese SANITA' si fonda primariamente sui Valori Universali dell'Etica e della Dignità e sul Rispetto per la Persona Umana e dei suoi Diritti Fondamentali e Inviolabili. =====

Al netto della innovazione tecnologica, in corso di sempre maggiore accelerazione, FenImprese Sanità propugna e promuove un ritorno quanto mai attuale ad una visione olistica dell'Essere umano (qui inteso come Persona in primis e come Paziente in secundis) e della Medicina e delle Ars sanitarie come Ars ippocratica "integrata" (Prevenzione primaria effettiva, Sicurezza sul lavoro e ambientale sotto il profilo del diritto alla vita e alla salute dei lavoratori, Educazione alimentare e allo Stile di Vita, proprio quale forma di prevenzione primaria nel prevenire e ridurre le malattie, nell' abbattere i costi del SSN e migliorarne la qualità in generale, che riporti al centro del SSN pubblico e del SS privato l'uomo e il suo diritto fondamentale alla vita, alla salute e al ben-essere, che investa sulla massima personalizzazione delle cure e sulla libertà di cura e di terapia e sulla libertà di scelta della cura, sull'Etica del professionista sanitario e sull'assenza di suoi conflitti di interesse di carattere politico-economico-finanziario, sulla vera promozione del rapporto medico-sanitario-paziente e della loro rinnovata alleanza terapeutica, sulla corretta applicazione del principio di precauzione e del rapporto benefici-rischi, sul principio di appropriatezza prescrittiva e su una Scienza sanitaria libera e fondata sul metodo scientifico e sul confronto aperto e senza censure sul merito delle questioni inerenti la ricerca scientifica, nel pieno rispetto del dettato degli artt. 9, 21 e 33 della nostra Costituzione. =====

Di questa riforma in melius del sistema sanitario Italia e di questa visione olistica e integrata della Medicina e della Salute come Diritto fondamentale della persona umana, FenImprese Sanità vuole e deve divenire protagonista. =

I documenti, le intese e le convenzioni internazionali ed europee in materia di "Salute", troppo spesso rimasti inattuati, che ispirano e fungono da linee guida della missione e degli scopi di FenImprese SANITA' sono molteplici. =

Innanzitutto la Carta di Ottawa (1986), La Dichiarazione di Jakarta (1997), La Carta di Bangkok (2005) dei Paesi aderenti OMS, in cui si afferma come la Salute in quanto Diritto fondamentale sia essenziale per uno sviluppo sostenibile di paesi e territori, con un focus di attenzione che si è spostato dalla "malattia" alla "Salute" (con la "S" maiuscola) intesa in senso olistico e globale, cioè come Benessere (ben-essere) psico-fisico dell'essere umano e, in particolare, alla sua promozione nel contesto sociale con la promozione culturale di una modifica in melius degli stili di vita dei cittadini. =====

Faro portante di questa visione è la positiva definizione del concetto di Salute introdotto dopo la II Guerra Mondiale dall'OMS (Agenzia Sanitaria ONU) nel 1946-48, le cui Costituzioni, anch'esse spesso poco attuate, definiscono: la "Salute" come "uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale e non soltanto l'assenza di una malattia ... " =====

In ambito UE, ispirano l'attività di FenImprese Sanità. =====

La Convenzione di Oviedo (Oviedo 1997), la convenzione europea per la protezione e dei diritti dell'integrità e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, anche detta "Convenzione sui

diritti dell'uomo e la biomedicina", contiene un insieme di norme dirette alla difesa della dignità umana: art. 1 protezione dell'essere umano e della sua identità, dignità e integrità rispetto alle sperimentazioni biomediche; art. 2 primato dell'essere umano, del suo interesse e del suo bene, sugli interessi della società e della scienza; art. 5 regole generali sul consenso informato; art. 13 e 15 limitazioni agli interventi sul genoma umano e tutela delle persone che si sottopongono a ricerche biomediche sperimentali di fronte ai pericoli derivanti dallo sviluppo sempre più incessante delle scienze biomediche. La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione UE (CDFUE, Nizza 2000), dopo la Convenzione europea per i Diritti Umani e le Libertà Fondamentali (CEDU, Roma 1950), ha invece assunto, per effetto del Trattato di Lisbona del 2009, il valore giuridico di fonte del diritto di rango costituzionale sovranazionale come i trattati istitutivi dell'Unione. Essa, detta anche Trattato di Nizza, tutela specificatamente il diritto alla integrità personale psico fisica dai pericoli e dai condizionamenti derivanti dal mondo della medicina e della biologia in forza: =====

dell'art. 3 (diritto all'integrità della persona) ma anche del richiamo =====
dell'art. 8 (diritto all'autodeterminazione ai trattamenti sanitari) e =====
dell'art. 35 (Protezione della salute) che obbliga le istituzioni tutte della UE a garantire un elevato livello di protezione della salute umana, in combinato disposto con l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento della UE (TFUE). =====
La Carta sociale europea (CSE poi CSER, 1961, in vigore, da ultimo, nella versione del 1999) con l'art. 11 sul diritto alla protezione alla salute e la Carta europea dei diritti del malato (Bruxelles, 2002) che enuncia i noti 14 principi fondamentali inviolabili a tutela del malato. =====

La Dichiarazione di Helsinki (1964) costruita nella sua architettura dalla Associazione Medica Mondiale (AMM o WMA), come un corpo di principi etici riguardanti tutta la comunità medica, nel settore della sperimentazione umana. Essa è la base su cui poggia l'Etica della ricerca umana in medicina. =====

In ambito nazionale, al netto delle leggi ordinarie sul consenso informato, sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento Sanitario (DAT), sulla responsabilità medica e sanitaria, un richiamo è d'obbligo alla nostra Costituzione repubblicana, la cui norma cardine del "sistema salute" è da sempre l'art. 32, che va letto in combinato disposto con altre norme della Carta di pari livello =====

"Articolo 32 Costituzione. Comma 1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Comma 2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."

La Costituzione italiana riconosce il diritto alla salute come "fondamentale diritto dell'individuo", in cui la qualifica di "fondamentale" non è attribuita a nessun altro diritto costituzionale. Esso infatti è considerato appartenere a quei diritti inviolabili, di origine naturale (dell'uomo in quanto uomo, "riconosciuti" dalla Costituzione ma già esistenti ex se), dei quali tratta l'art. 2 Cost. In quanto fondamentale, il diritto alla salute è inviolabile, inalienabile, intrasmisibile, indisponibile e più o meno irrinunciabile, quale diritto alla libertà di cura e di scelta della cura, nel rispetto della dignità umana. =====

ART.4 Durata =====

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), dura-

ta allineata a quella di FenImprese Nazionale, che si intende già tacitamente prorogata fino a eventuale scioglimento. =====

ART. 5 Attività - diritti e poteri sindacali e facoltà di funzioni =====

L'Associazione svolge la propria attività sia in Italia che all'estero. =====

Essa svolge, ai fini dell'inquadramento nella normativa del Terzo Settore, sia attività di interesse generale che attività secondarie e strumentali. Essa persegue, senza alcun fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati o di terzi ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 3 agosto 2017 n. 105. =====

In particolare, per il raggiungimento degli scopi perseguiti, l'Associazione esercita in via prevalente le seguenti attività di interesse generale (art. 5, primo comma, CTS, si riportano qui le attività di cui alle lettere b), c), d), e), g), h), i), k), l), m), n), o), p), q), u), v), w) della predetta norma): =====

interventi e prestazioni sanitarie; =====

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281); ==

formazione universitaria e post-universitaria; =====

ricerca scientifica di particolare interesse sociale; =====

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; =====

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====

servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; =====

cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; =====

attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire

condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; =====

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 =====

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; =====

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; =====

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; =====

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. =====

L'Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e/o strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. =====

Senza che la precedente generica e la successiva più specifica elencazione possano ritenersi esclusiva, l'Associazione FenImprese Sanità – Insieme per Salute e Ben-essere, svolge poi in particolare le seguenti specifiche attività ed ha i seguenti poteri e/o diritti e /o facoltà, nel rispetto e in aderenza alla missione sopra enunciata: =====

rappresenta sindacalmente gli Associati, tutelandone i diritti e gli interessi in tutte le sedi politiche, istituzionali e di qualsiasi altra natura, anche mediatica e/o giudiziaria; =====

in particolare, sotto il profilo giudiziario e/o amministrativo e/o disciplinare, essa può promuovere direttamente (e/o intervenire e/o resistere in dette procedure) azioni legali e/o sostenere in ogni modo e/o patrocinare azioni legali collettive e/o individuali, amministrative, disciplinari e giudiziarie, civili e penali e altre, dinanzi alle Autorità giurisdizionali e amministrative tutte, nazionali, europee e internazionali, a tutela di legittimi interessi generali e di diritti soggettivi diffusi meritevoli di cautela dei propri associati e non, in particolare nel campo dei diritti fondamentali e delle libertà inviolabili dell'essere umano, nessuno escluso, e in primis del diritto alla salute, alla vita, all'integrità psico fisica, alla libertà di cura e di scelta della cura, dei diritti in ambito sanitario della persona e dei diritti tutti del professionista sanitario, compreso il diritto di associazione, di libertà di opinione, di contrasto a ogni forma di conflitto di interessi pubblico-privato, di obiezione di coscienza, di libertà della ricerca scientifica, di autonomia professionale e di esercizio della professione in scienza e coscienza lontano da ingerenze legate a logiche di profitto e/o con-

dizionamenti politici o finanziari o di altra natura, il diritto al lavoro e al sostentamento proprio e della propria famiglia; =====

rappresenta e tutela le imprese sanitarie e socio-sanitarie artigiane, commerciali e le libere professioni sanitarie e del ben-essere, anche non ancora regolamentate per legge e/o in corso di regolamentazione (ad esempio, naturopati, operatori olistici ecc..), nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, sociali, economiche a livello nazionale ed internazionale intervenendo anche attraverso le proprie organizzazioni territoriali e di settore per garantire la tutela e la rappresentanza a tutti i livelli; =====

designa i propri rappresentanti in seno agli Organismi comunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali, Enti, Comitati e Commissioni in ambito sanitario in cui è prevista o è opportuna la rappresentanza delle categorie facenti parte della "FenImprese" Nazionale; =====

stipula gli accordi sindacali al livello NAZIONALE e a livello territoriale REGIONALE e/o LOCALE sulle materie di propria competenza in ambito sanitario e/o socio-sanitario e/o comunque di settore e categoria nonché su quelle ad essa demandate dalla FenImprese Nazionale; =====

promuove ed organizza servizi di consulenza, assistenza ed informazione alle imprese e ai professionisti associati, quali quelli fiscali, amministrativi, di consulenza e sicurezza del lavoro, legale, previdenziali, di conciliazione in sede sindacale, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi e quanti altri occorrenti, anche mediante convenzioni e costituzione di apposite società e di ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'Associazione e dei Soci; =====

promuove e favorisce accordi ed iniziative nazionali ed internazionali con particolare riguardo nell'ambito dei programmi e delle azioni della UE nell'interesse delle imprese sanitarie, degli enti e dei professionisti sanitari associati, assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le loro attività, a potenziare la loro produttività e i loro servizi; =====

promuove l'associazionismo tra le imprese e i professionisti soci e non soci anche al fine di una loro più qualificata presenza sul mercato. Tale obiettivo è perseguito anche mediante l'acquisizione di quote e di titoli emessi dalle forme associate, anche societarie, e da collocare nei confronti degli associati; favorisce la creazione di nuove realtà imprenditoriali, professionali e non profit in ambito sanitario o di interesse sanitario con azioni specifiche anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali, anche nel quadro degli appositi programmi della U.E.; =====

svolge la necessaria attività di supporto per la promozione degli scambi e la internazionalizzazione delle imprese e delle professionalità associate; =====

stipula convenzioni ed accordi con Banche, Società finanziarie e strutture simili per l'accesso ai finanziamenti, l'apertura di conti correnti, la concessione di mutui, fidi, scoperti di conto corrente, finanziamenti agevolati e, in generale, attingere a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei settori di appartenenza dei Soci; =====

partecipa a società, consorzi e altre associazioni per la realizzazione di attività atte al miglioramento e allo sviluppo delle attività dei Soci, anche a livello locale; =====

promuove, in seno all'Associazione, lo sviluppo di Gruppi, Unioni e Associazioni, formati da imprese e professionisti che svolgono attività e/o mestieri i-

dentici e/o affini, coordinandone l'azione sul piano NAZIONALE; =====

istituisce collegi di conciliazione ed arbitrato, intesi a dirimere conflitti datoriali tra parti datoriali e dipendenti, e conflitti di interesse tra i soci e tra le categorie rappresentate; =====

anche in rappresentanza degli interessi generali e collettivi degli associati, stabilisce e intrattiene rapporti di costante collaborazione con le Istituzioni sanitarie (e non solo sanitarie) nazionali, europee ed internazionali, per l'esame e la formulazione di proposte (anche normative) su problemi tecnico-sanitari, economici e sociali e di ricerca scientifica nel campo della Sanità, della Salute e del Benessere, anche come organismo consultivo accreditato, con particolare riferimento alle attività di impresa e delle professioni in ambito socio-sanitario, solidarietà e volontariato nonché con riferimenti a tutte le tematiche di interesse generale sanitario, dei sanitari e dei cittadini italiani e europei inerenti la Salute Pubblica, la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea; =====

attua iniziative pubblicitarie, finanziarie e culturali, organizza convegni, seminari, mostre e fiere nell'interesse delle imprese e dei professionisti associati e di tutti i cittadini e le imprese e gli enti non profit interessati al mondo della Salute e del Ben-Essere, anche in collaborazione con altre associazioni; ===

promuove e organizza attività e progetti di formazione e aggregazione sociale, ricreative, del tempo libero e del turismo per i propri associati e le loro famiglie, anche mediante l'organizzazione sul territorio di circoli ricreativi e culturali; =====

promuove la costituzione di C.R.A.L. (Centri Ricreativi Aziendali dei Lavoratori) e sviluppa attraverso appositi Enti e società il turismo sociale; =====

promuove la costituzione di Cooperative e partecipa all'indirizzo di gestione di esse, per la costruzione e/o acquisizione di complessi edilizi e commerciali per i propri associati e i loro famigliari; =====

esercita l'attività di editoria all'uopo anche delegandone la gestione a terzi, ai fini della pubblicazione e della diffusione di notiziari, periodici, giornali sia cartacei che on-line, libri, opuscoli ed ogni altro mezzo di comunicazione necessario per la veicolazione all'interno e all'esterno del sistema associativo di informazioni, iniziative, proposte, incontri, seminari, convegni, corsi, ricerche, etc., per un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali e professionali sanitarie e per una maggior conoscenza delle medesime anche da parte della cittadinanza e delle Istituzioni. =====

Si adopera inoltre per: =====

divenire interlocutore privilegiato del mondo sanitario, socio sanitario ed economico sanitario stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, altri sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri, autorità e organismi sanitari pubblici e scientifici e di ricerca scientifica; =====

raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi di interesse nazionale e internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie; =====

promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell'imprenditoria sanitaria, delle professio-

ni sanitarie, la cultura della Salute e del Ben-Essere e dei relativi Diritti e Libertà fondamentali anche sul piano giuridico-sanitario, con attenzione anche ai cittadini e così ai pazienti, l'etica deontologica delle imprese e dei professionisti della sanità e della salute, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori del settore sanitario; =====
 promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo; =====
 organizzare anche tramite volontari e/o obiettori attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni; =====
 svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare; =====
 assumere in via non prevalente partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci. =====
 Per il raggiungimento degli scopi e dei compiti di cui al presente articolo, l'Associazione può compiere ogni atto giuridico, sia di carattere privato che pubblico, può costituire le strutture organizzative idonee, compiere le relative operazioni economiche e finanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso di propri mezzi finanziari e patrimoniali o di mezzi forniti da terzi. L'Associazione potrà quindi svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità nel rispetto delle vigenti leggi. =====
 L'Associazione, nell'ambito dei propri fini, potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali. =====

ART. 6 Soci =====

Sono soci dell'Associazione, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, le persone fisiche, giuridiche, imprese e strutture sanitarie, poliambulatori, RSA e CDR, case di cura, i soci ed amministratori delle medesime anche ove non siano professionisti sanitari, i professionisti sanitari e i professionisti che si occupano della salute e del Ben-essere della persona, i datori di lavoro e/o sostituti di imposta in genere del settore sanitario e socio-sanitario, gli operatori sanitari e della salute lavoratori autonomi o parasubordinati, gli enti non profit svolgenti attività sanitarie e socio-sanitarie e i loro amministratori e/o dirigenti e/o procuratori, che condividendone le finalità istituzionali vi aderiscano. =====

La qualità di associato o iscritto quale socio ordinario di FenImprese Nazionale settore Sanità si acquisisce, dopo apposita domanda e successiva delibera di ammissione notificata all'istante ed a seguito del versamento della quota sindacale annuale e non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte. =====

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso da parte dell'associato. =====

Ogni associato alla FenImprese Nazionale settore Sanità è titolare del rapporto associativo e ha diritto di avvalersi dell'insieme delle attività e dei servizi da essa svolti e/o realizzati e offerti, conformemente alle modalità stabilite, ma anche delle attività e dei servizi di FenImprese Nazionale. =====

Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori, i soci ordinari, i soci onorari e i sostenitori. =====

Sono soci fondatori, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza, coloro che partecipano e sottoscrivono l'atto costitutivo, avendo progettato e promosso la costituzione di FenImprese Sanità. =====

Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia accettata, avendone i requisiti, e che siano in regola con il versamento della quota sindacale annuale. =====

Sono soci onorari personalità o Enti in ambito sanitario che si siano particolarmente distinti per la collaborazione e sostegno alle attività dell'Associazione e/o per particolari meriti professionali. Essendo onorari non hanno diritto di voto, non partecipano alla elezione delle cariche sociali, sia come elettorato attivo che passivo, non hanno i diritti e le prerogative e gli obblighi dei soci ordinari, ma possono godere e usufruire dei servizi e partecipare alle attività di FenImprese Sanità. =====

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione, salvo quanto sopra previsto per gli onorari. =

Sono invece sostenitori (quindi non soci, non essendo soci fondatori e non avendo i requisiti professionali di categoria di cui sopra per essere soci ordinari di una Associazione sindacale di comparto sanitario), le imprese, società, enti, non appartenenti al settore sanitario e non ivi operanti, i professionisti e/o lavoratori autonomi o subordinati e i cittadini, anche lavoratori dipendenti, pensionati, studenti appartenenti e/o non appartenenti al settore sanitario. Chiunque può essere quindi sostenitore: i sostenitori, non essendo soci, così come i soci onorari, non godono dei diritti e delle prerogative tipiche dei soci ma possono godere e usufruire dei servizi e partecipare alle attività di FenImprese Sanità, facendo domanda di divenire sostenitore e versando la quota ridotta annuale ad essi riservata. =====

ART. 7 Obblighi degli associati =====

Gli associati soci ordinari alla FenImprese Sanità devono: =====
accettare lo Statuto della Associazione Nazionale FenImprese e della FenImprese Sanità; =====

rispettare le regole di comportamento contenute negli Statuti, nei regolamenti e nel codice etico della Associazione Nazionale FenImprese e di FenImprese Sanità; =====

garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo della Federazione e fare proselitismo e promozione della Federazione Nazionale e di Categoria e di FenImprese Sanità in particolare e delle loro attività; =====

ottemperare alla contribuzione alla Associazione con il versamento delle quote associative, secondo le modalità e le quantità stabilite dagli organi direttivi competenti. =====

L'adesione impegna l'associato a fornire alla Associazione FenImprese Sanità le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa e/o professione e alle sue posizioni previdenziali e assistenziali obbligatorie, autorizzando, purché sia garantito l'anonimato e il rispetto delle vigenti norme sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, l'utilizzo e la elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo anche informatico nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 8 Cessazione del rapporto associativo =====

Gli associati ordinari (così come gli onorari e i sostenitori) vengono ammessi

a far parte dell'Associazione, in linea di principio, senza limiti di tempo. =====

La cessazione del rapporto associativo, in particolare per i soci ordinari (e per onorari e sostenitori, in quanto norme ad essi estensibili ed applicabili), avviene: =====

per morte; =====

per recesso e/o dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio NAZIONALE, con effetto allo scadere dell'anno in corso purché siano presentate almeno sei mesi prima. Il mancato rinnovo della quota annuale di associazione entro il termine fissato dal Consiglio Nazionale anno per anno viene inteso come precisa volontà di dimissioni e motivo di esclusione del socio; =====

per cessazione della propria attività imprenditoriale e/o professionale da comunicarsi per iscritto al Consiglio NAZIONALE, con effetto immediato; =====

per esclusione, deliberata dal Consiglio NAZIONALE per gravi motivi, con effetto a decorrere da tre mesi dalla notifica della delibera per coloro: (i) che non partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e/o che si sono resi inerti e/o inadempienti e/o negligenti in caso di specifici incarichi loro conferiti dagli organi sociali ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi e/o comportamenti in violazione delle norme statutarie, regolamentari ed etiche dell'Associazione; (iii) che risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale da oltre tre mesi o entro il termine fissato dal Consiglio Nazionale anno per anno e/o che non eseguono in tutto o in parte il pagamento di ogni altro versamento e/o adempimento richiesto dal Consiglio Nazionale e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale; (iv) che, in generale, non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione. =====

Avverso l'esclusione del socio deliberata dal Consiglio NAZIONALE è ammesso il ricorso al Consiglio dei Probiviri entro tre mesi dal giorno in cui è stata notificata la delibera di esclusione. =====

Il socio dimissionario, decaduto, escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso e non potrà ripetere i contributi versati, né ha e/o vanta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. =====

ART. 9 La struttura organizzativa =====

La FenImprese NAZIONALE di categoria, Sanità – Insieme per Salute e Ben-essere, è una Federazione nazionale di categoria facente parte della FenImprese Nazionale, ai sensi degli artt. 31 e 32 dello Statuto di FenImprese Nazionale ed è governata dal proprio Consiglio Nazionale. =====

Essa si articola in Centri Comunali, strutture organizzative a carattere territoriale, rappresentate e amministrate da un Presidente delegato della singola sezione locale, e costituite dagli associati FenImprese Sanità che hanno la residenza o la sede della propria attività nel territorio dei Comuni della Provincia di competenza. =====

La FenImprese Sanità, in persona del proprio Consiglio Nazionale, sentita la Presidenza Nazionale di FenImprese Nazionale, alle cui decisioni deve attenersi, può autorizzare l'apertura di più Centri Comunali nell'ambito dello stesso Comune. Possono infatti essere costituiti centri FenImprese Sanità anche circoscrizionali o di quartiere. =====

Il Consiglio NAZIONALE di FenImprese Sanità conferisce le deleghe regolamentari alle strutture territoriali comunali per la loro costituzione e gestione con obbligo di rendicontazione anche amministrativa da parte dei loro Presi-

denti designati e detta tutte le norme organizzative e dispositive per una migliore organizzazione territoriale ed adatte ad evitare conflittualità, sempre nel rispetto del presente Statuto e nel rispetto dello Statuto di FenImprese Nazionale. =====

I Presidenti delle sezioni e/o centri comunali potranno eleggere un Presidente regionale in loro comune rappresentanza a livello territoriale di regione di appartenenza, ove previsto dal Regolamento interno. =====

ART.10 Gli organi dell'associazione =====

Sono organi dell'Associazione FenImprese NAZIONALE Sanità: =====
l'Assemblea; =====

il Consiglio NAZIONALE; =====

la Presidenza NAZIONALE e/o Consiglio di Presidenza; =====

il Collegio dei Revisori dei Conti; =====

il Collegio dei Probiviri. =====

ART.11 L'assemblea =====

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati FenImprese Sanità. =====

È convocata una volta l'anno, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno. =====

È convocata ogni dieci anni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Nazionale e per la elezione del Presidente Nazionale, salvo decadenza, revoca o dimissioni anticipate del Presidente Nazionale e/o del Consiglio Nazionale, fatta salva l'applicabilità dell'istituto della cooptazione in caso di permanenza in carica della maggioranza dei consiglieri componenti del Consiglio Nazionale. =====

L'assemblea propone anche al Consiglio Nazionale le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della FenImprese NAZIONALE Sanità, suggerendone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi della categoria sanitaria e socio-sanitaria; =====

esamina l'andamento dell'Associazione NAZIONALE e delle strutture collegate, e partecipa. =====

In relazione a tale compito può indirizzare agli organi competenti pareri, suggerimenti ed orientamenti; =====

approva il rendiconto economico finanziario (bilancio) predisposto dal Tesoriere e dal Consiglio NAZIONALE; =====

delibera sulle modificazioni dello Statuto in sede di assemblea straordinaria e sull'eventuale scioglimento anticipato della Associazione con le maggioranze di legge; =====

elegge il Presidente NAZIONALE ed il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio NAZIONALE, tenendo in considerazione che il 50% (cinquanta per cento) dei componenti del Consiglio Nazionale dovranno sempre essere eletti tra i soci fondatori dell'Associazione, sempre che questi siano e/o possano essere disponibili alla candidatura e alla nomina in carica in sede di assemblea ordinaria elettiva; =====

elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se e quando istituito e ne nomina il presidente; =====

elegge i membri del Collegio dei Probiviri, se e quando istituito e ne nomina il presidente. =====

ART.12 Convocazione, costituzione e validità delle deliberazioni dell'assemblea =====

L'Assemblea è convocata dal Consiglio NAZIONALE mediante formale invito scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. L'invito deve essere spedito a mezzo posta, fax o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. =====

Può essere altresì convocata dalla Presidenza Nazionale, in casi di urgenza, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, e, in ogni caso, quando ne è fatta richiesta almeno dal 25% (venticinque per cento) degli associati. =====

L'Assemblea può svolgersi normalmente in presenza ma anche su piattaforma web dedicata in video collegamento, sempre che sia garantita l'identificazione certa dei soci partecipanti a distanza e delle relative eventuali deleghe; in caso di assemblea tenuta da remoto, la sede dell'assemblea sarà quella coincidente con la sede legale dell'Associazione. =====

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione, che deve svolgersi dopo un intervallo di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima adunanza, delibera qualunque sia il numero dei presenti, sempre a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. =====

Le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione sono deliberate a maggioranza dei due terzi dei presenti, i quali costituiscano almeno un terzo degli associati. =====

Ciascun associato regolarmente iscritto e in regola con il pagamento della quota annuale in corso ha diritto di voto per tutte le deliberazioni. =====

Il diritto di voto può essere esercitato anche mediante delega scritta ad altro associato avendone diritto, con allegazione del documento di identità del delegante. È ammessa una sola delega per associato. =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che, assistito da un Segretario, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. =====

Partecipano, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri. =====

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sono trascritte nel Registro delle assemblee a cura del Segretario e/o della segreteria organizzativa. =====

ART.13 Il consiglio nazionale =====

Il Consiglio NAZIONALE è composto, in rapporto al numero degli associati, da sette a undici consiglieri, compreso il Presidente NAZIONALE, eletti dall'Assemblea tra i soci fondatori e/o soci ordinari iscritti della FenImprese Sanità. =====

Al Consiglio Nazionale sono eleggibili tutti i soci ordinari, fermo il fatto che la maggioranza assoluta dei Consiglieri deve essere eletto sempre tra i soci fondatori, a patto che questi diano disponibilità alla candidatura. =====

I consiglieri durano in carica dieci anni e sono rieleggibili. =====

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri rimasti in carica provvedono a sostituirli con il meccanismo della cooptazione. I consiglieri così nominati restano in carica fino al termine temporale decennale del mandato consiliare. Fa eccezione il caso in cui venga a mancare,

durante il mandato consiliare, la maggioranza assoluta dei Consiglieri; in detto caso, la prima Assemblea successivamente convocata dovrà eleggere i soli nuovi membri del Consiglio in sostituzione di quelli venuti a mancare e il Consiglio così reintegrato permarrà in carica fino a scadenza dell'originario mandato consiliare in corso. =====

Il Consiglio NAZIONALE provvede a tutto quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari. A tal fine è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento e la verifica dell'attività della stessa. =====

Esso ha, tra gli altri più ampi di cui sopra, i seguenti compiti specifici: =====

predispone il bilancio annuale di esercizio da presentare, corredato con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione dell'Assemblea; convoca l'Assemblea ordinaria e/o straordinaria stabilendone l'ordine del giorno, data ed ora e luogo di convocazione; =====

nomina tra i suoi componenti, i consiglieri alla Presidenza componenti del Consiglio ristretto di Presidenza e ne determina le deleghe operative per area e/o per ruolo; =====

nomina il Direttore e/o Coordinatore NAZIONALE, se istituito; =====

istituisce Dipartimenti di categoria (medicina integrata, medicina di segnale, psicologia, medicina del lavoro, biologia, farmacia, infermieristica ecc.) e Comitati di ricerca medico scientifica e/o giuridico scientifica ed altri Comitati e ne designa i membri; =====

stabilisce i criteri di determinazione e la quotazione dei compensi annuali per i consiglieri suoi membri e per i componenti del Consiglio di Presidenza Nazionale ristretto, in ragione dei ruoli e delle deleghe operative assunte, e li attribuisce oltre ad eventuali rimborsi spese documentati per particolari attività svolte e/o per eventuali trasferte; inoltre stabilisce i compensi e i rimborsi spese, per determinati ruoli, funzioni, capi dipartimento e/o attività di rilievo, istituiti e designati dal Consiglio Nazionale medesimo, nell'ambito della organizzazione della struttura nazionale di FenImprese Sanità; =====

delibera sulla ammissione e/o esclusione dei soci ordinari e onorari e dei sostenitori; =====

delibera sull'entità delle quote associative annuali dei soci e sui contributi dei sostenitori, e esprime indicazioni e criteri generali per le determinazioni di tariffe per servizi e prestazioni; autorizza il Presidente nazionale alla sottoscrizione di contratti e convenzioni; =====

delibera la misura del contributo di assistenza contrattuale, di cui al susseguente articolo 17, 1° comma); =====

autorizza la costituzione dei Centri Comunali FenImprese Sanità nell'ambito del territorio NAZIONALE, dandone comunicazione alla Presidenza Nazionale FenImprese, designandone i Presidenti di sezione a livello comunale e determinandone la durata in carica, poteri, funzioni e regole di gestione politico-amministrativa e di rendicontazione con specifico regolamento; =====

provvede allo scioglimento delle Presidenze comunali e/o intercomunali quando questi vengano meno alle loro funzioni nei confronti dell'Associazione e/o le rechino danno e/o pregiudizio e/o violino le norme statutarie e regolamentari, nominando un Commissario straordinario e fissandone i compiti e i limiti nel tempo. Di tale scioglimento e delle relative motivazioni va data comunicazione alla Presidenza Nazionale FenImprese; =====

delibera in merito all'acquisto, permuta e vendita di immobili o alla stipula di

mutui o di altri contratti e/o convenzioni con i terzi e di quant'altro economicamente rilevante per l'Associazione; =====

delibera l'acquisto di partecipazioni a società, consorzi e altre associazioni per la realizzazione di attività atte al miglioramento e allo sviluppo delle attività degli associati; =====

designa i rappresentanti dell'Associazione FenImprese Sanità, quale Federazione Nazionale di categoria di FenImprese, ex art 31 e 32 Statuto di FenImprese Nazionale, negli organismi istituzionali confederali a livello NAZIONALE (cfr. art. 31 Statuto di FenImprese Nazionale "Rappresentanza di categoria" e art. 32 "Le Federazioni nazionali di categoria"), in aggiunta ai membri del Consiglio Nazionale di FenImprese Sanità che fanno parte del Consiglio Nazionale FenImprese di diritto ai sensi degli artt. 16 lettera g) e 17 dello Statuto di FenImprese Nazionale; =====

nomina al suo interno un Presidente onorario, privo di diritto al voto, di rappresentanza legale e di poteri specifici di carica, nella persona di un Consigliere che sia particolarmente distinto in attività meritorie per l'Associazione.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente NAZIONALE del comparto Sanità, a mezzo del Segretario consiliare, almeno sei volte l'anno oppure a chiamata del Presidente in caso di necessità e/o opportunità di deliberazioni oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. =====

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi sempre su piattaforma web dedicata in video collegamento, sempre che sia garantita l'identificazione certa dei consiglieri partecipanti a distanza; in caso di adunanze da remoto, la sede dell'adunanza da indicare a verbale sarà coincidente con la sede legale dell'Associazione. Non sono ammesse deleghe. =====

Per la validità delle deliberazioni è sempre necessaria almeno la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. =====

ART.14 Presidenza nazionale e/o consiglio di presidenza nazionale ===

La Presidenza NAZIONALE e/o Consiglio di Presidenza è un organo collegiale ristretto composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno o tre consiglieri aggiunti (sempre in numero dispari, in massimo di cinque), quest'ultimi nominati dal Consiglio NAZIONALE tra i suoi componenti. =====

Dura in carica dieci anni come il Consiglio Nazionale ed i suoi membri sono rieleggibili. =====

Ha i seguenti compiti, prettamente di carattere decisionale ed esecutivo ma anche di rappresentanza politico-istituzionale: =====

imposta prima e poi realizza il programma dell'attività sociale ed operativa a livello NAZIONALE secondo le linee generali, politiche, sindacali e strategiche dettate dal Consiglio Nazionale e suggerite dall'Assemblea e secondo le decisioni in merito adottate dalla medesima Presidenza Nazionale e/o dal Consiglio Nazionale nelle sue funzioni; =====

organizza e gestisce la segreteria operativa e amministrativa nazionale; ===
verifica l'attuazione ed esegue le deliberazioni degli altri organi dell'Associazione; =====

adotta, in caso di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio NAZIONALE, sottoponendole alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile; ===
svolge tutte le ulteriori attività che le fossero delegate dal Consiglio Nazionale; =====

ha funzioni di rappresentanza esterna sindacale e politico istituzionale verso

tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali. =====

Le adunanze della Presidenza Nazionale possono svolgersi sempre su piattaforma web dedicata in video collegamento, sempre che sia garantita l'identificazione certa dei consiglieri partecipanti a distanza; in caso di adunanze da remoto, la sede dell'adunanza da indicare a verbale sarà coincidente con la sede legale dell'Associazione. Non sono ammesse deleghe. =====

ART.15 Presidente e vicepresidente nazionale =====

Il Presidente ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento dell'Associazione, dura in carica dieci anni, come il suo Consiglio Nazionale, ed è rieleggibile. È eletto dall'Assemblea dei soci ma solo tra i soci fondatori e/o comunque tra i soci e/o sostenitori della FenImprese NAZIONALE Sanità iscritti e operativi da almeno 5 anni al fine di garantirne la necessaria esperienza e conoscenza della realtà associativa sindacale nazionale. =====

Il Presidente ha i seguenti compiti, poteri e funzioni, oltre a quelli già esplicitati negli articoli che precedono e in quelli che seguono: =====

ha la rappresentanza legale dell'Associazione FenImprese NAZIONALE Sanità di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti e/o periti di parte e consulenti tecnici, previa delibera del suo Consiglio Nazionale; =====

ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di previa e conforme delibera degli organi statutari, Consiglio Nazionale e/o Consiglio di Presidenza Nazionale; =====

può conferire deleghe operative per settore di attività ai componenti del Consiglio Nazionale e/o della Presidenza Nazionale e per il compimento di specifici atti, comprese specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti dei Centri Comunali, previa delibera del suo ufficio di Presidenza Nazionale; ===
presiede il Consiglio NAZIONALE ed il Consiglio ristretto di Presidenza Nazionale; =====

convoca il Consiglio di Presidenza, a mezzo del Segretario consiliare, ogni volta che lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri. =====

in caso di impedimento di qualsiasi genere nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente che ha gli stessi poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione e comunque gli stessi poteri attribuiti ex lege e/o ex Statuto al Presidente, in sostituzione del Presidente medesimo. ==

ART.16 Segretario e tesoriere =====

Il Consiglio Nazionale designa tra i suoi membri nella prima seduta utile al suo interno anche il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione =====

Il Segretario redige i verbali di tutte le riunioni e adunanze, le convocazioni del Consiglio Nazionale, del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea ed i relativi ordini del giorno e le spedisce, conserva sotto la propria responsabilità i libri sociali (libro soci, libro delle Assemblee, libro delle riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio ristretto di Presidenza, eventuale registro dei volontari), iscrive i nuovi soci e cancella gli esclusi dal libro soci, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e di Presidenza, compie tutte le altre mansioni delegate dal Presidente e/o dal Vice Presidente e dirige e coordina il personale della segreteria amministrativa. =====

In mancanza di nomina di un Tesoriere, svolge anche le mansioni di Tesoriere. =====

Il Tesoriere controlla e aggiorna la situazione economico finanziaria e contabile dell'Associazione, sia di cassa che bancaria, ne riferisce al Consiglio, provvede all'apertura e/o chiusura e/o movimentazione (nei limiti determinati con gli Istituti di credito di riferimento) di conti corrente bancari su delega del Presidente e/o del Vice Presidente, alle spese, ai compensi e rimborsi spese e ad eventuali imposte e tasse da pagarsi su mandato e/o previa autorizzazione del Consiglio Nazionale e/o del Consiglio ristretto di Presidenza, provvede, anche a mezzo della segreteria amministrativa, che dirige e coordina in autonomia, a tenere, a fare tenere e/o a supervisionare la contabilità, alla riscossione delle quote sociali e di eventuali erogazioni liberali a favore dell'Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale, assolve tutte le mansioni delegate dal Presidente e/o dal Vice Presidente, redige insieme al professionista contabile di FenImprese Sanità il rendiconto economico finanziario di esercizio annuale. =====

Segretario e Tesoriere rimangono in carica fino a scadenza temporale dell'incarico conferito e/o fino a eventuali dimissioni. =====

ART.17 Il collegio dei revisori dei conti =====

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica dieci anni e sono rieleggibili, nominati dall'Assemblea, che ne elegge anche il Presidente. =====

Il Collegio dei Revisori dei Conti sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. =====

Si riunisce almeno ogni tre mesi per effettuare il controllo delle spese e della regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Per ogni riunione i revisori redigono il verbale da trascrivere nell'apposito registro e firmato dal Presidente. =====

Apposita relazione deve essere compilata sui bilanci ricevuti dalla Presidenza e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. =====

Il Collegio che accerti irregolarità nella gestione contabile deve, oltre che verbalizzare quanto riscontrato, riferire immediatamente al Presidente. =====

ART.18 Il collegio dei probiviri =====

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, di cui uno possibilmente avvocato, che durano in carica dieci anni e sono rieleggibili e che non rivestano alcuna altra carica istituzionale all'interno dell'Associazione e che non siano incorsi in sanzioni e/o condanne penali. =====

Il Presidente del Collegio è eletto dai membri effettivi. =====

Il Collegio dei Probiviri ha giurisdizione su tutti gli iscritti a livello nazionale e decide: =====

sui casi di indisciplina e indegnità degli associati; =====

sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizione;

sui ricorsi contro eventuali esclusioni di soci deliberate dal Consiglio Nazionale; =====

sui ricorsi presentati dai singoli associati o da Organi periferici della FenImprese NAZIONALE Sanità contro provvedimenti del Consiglio NAZIONALE o di altri Organi della FenImprese che violino lo Statuto. =====

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di due membri effettivi del Collegio. I membri effettivi per qualunque causa venuti meno o impossibilitati a partecipare alle sedute, vengono sostituiti dai supplenti. =====

Le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri come Organo giurisdizionale

interno di prima istanza nelle materie sopra indicate ad esso riservate, sono sempre ricorribili davanti alla Autorità Giudiziaria ordinaria. =====

ART.19 Patrimonio =====

Il patrimonio dell'Associazione FenImprese NAZIONALE Sanità è costituito: dalle varie quote sociali versate da soci e/o dai contributi dei sostenitori, comprese quelle una tantum e/o di ammissione e/o di rinnovo, nonché da quelle provenienti pro quota dalle Presidenze comunali di territorio; ===== da erogazioni e contributi e/o da lasciti costituiti in favore dell'Associazione e da eventuali devoluzioni di beni e di denaro fatte all'Associazione da terzi a qualsiasi titolo e/o dall'Associazione medesima; ===== dai contributi dello Stato, di enti locali, di enti pubblici e privati; ===== da beni patrimoniali eventualmente e/o comunque acquisiti; ===== dai contributi straordinari dei soci eventualmente deliberati dal Consiglio Nazionale; ===== dalle eccedenze attive delle gestioni annuali; ===== dalle quote e/o entrate derivanti dalle prestazioni dei servizi e dalle convenzioni a favore degli associati e/o comunque da qualsiasi attività messa in atto dall'Associazione, anche non necessariamente a favore dei soli associati o sostenitori, ivi compresi i contributi ricevuti di sponsorizzazione e/o di partnership da soggetti terzi anche per singoli eventi e/o iniziative; ===== dalla quota del contributo di assistenza contrattuale nella misura che potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale. =====

L'Associazione NAZIONALE FenImprese sanità non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. =====

La FenImprese NAZIONALE Sanità ha una propria autonomia finanziaria, giuridica, economica e patrimoniale. =====

I creditori della FenImprese NAZIONALE Sanità possono far valere i propri diritti solo sul patrimonio dell'Associazione stessa. =====

Il patrimonio è altresì costituito da quanto destinato a tale specifico scopo e destinazione dalle donazioni e dai lasciti e/o erogazioni che verranno fatti all'Associazione e da questa accettati con delibera del Consiglio NAZIONALE nonché dalle eventuali riserve che l'assemblea delibererà di costituire. =====

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio NAZIONALE provvederà di anno in anno a stabilire il valore delle quote sociali e delle quote dei sostenitori. =====

Il Consiglio NAZIONALE potrà determinare delle quote differenziate in relazione a categorie omogenee di appartenenza degli associati determinate con criteri uniformi. Il Consiglio NAZIONALE potrà prevedere di anno in anno anche quote una tantum finalizzate a particolari scopi. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non restituibili. =====

ART.20 Rendiconto economico finanziario annuale di esercizio =====

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Il rendiconto economico finanziario predisposto dal Tesoriere e dal Consiglio NAZIONALE, corredato dalla relazione del Presidente Nazionale e dalla relazione dei Revisori dei Conti sull'andamento della gestione sociale, deve essere inviato ai soci insieme alla convocazione dell'assemblea e poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea al massimo entro il 30 (trenta) giugno di

ogni anno. =====

Il bilancio approvato dall'Assemblea viene trasmesso alla Presidenza Nazionale FenImprese, per presa visione unitamente ad una dichiarazione, firmata dal Presidente, dal Tesoriere e dai componenti del Consiglio Nazionale della FenImprese Sanità nonché dal Collegio dei Revisori (per quanto di propria competenza), la quale affermi che il bilancio è in pareggio e/o che comunque sollevi la FenImprese Nazionale da ogni e qualunque responsabilità presente e futura relativamente agli impegni presi con i terzi, esclusivamente in nome e per conto proprio, dalla propria Federazione Nazionale di comparto Sanità, essendo tra l'altro i patrimoni delle due Associazioni totalmente distinti e separati. =====

ART.21 Scioglimento =====

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti, i quali costituiscano almeno un terzo degli associati. =====

L'Assemblea in tal caso nomina un liquidatore e/o una commissione formata da tre liquidatori, stabilendo le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali dell'Associazione NAZIONALE. =====

In caso di scioglimento, il patrimonio, dopo il pagamento di tutte le passività, deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità come per legge. =====

ART.22 Informativa di contenuto sulla privacy ex GDPR (General Data Protection Regulation) n.2016/679 e D.LGS. n.196/2003 e ss.m. =====

Il trattamento dei dati personali di soci ordinari e onorari e sostenitori sarà improntato, come da normativa sopra indicata, su principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli associati. =====

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: =====

i dati personali (nome, cognome e/o denominazione, telefono, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza e/o sede legale, luogo e data di nascita, codice fiscale, partita iva, eventuale SDI, estremi del documento di riconoscimento, etc.), sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche in persona dei loro rappresentanti legali, saranno forniti al momento della richiesta di adesione all'Associazione. =====

I dati personali forniti saranno oggetto: =====

in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari: =====

- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione;
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell'Associazione che, tra l'altro, può comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati; =====

- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tessera-mento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi; ===
- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi compresa l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli associati etc.). =====

in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell'Associazione: =====

- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungi-mento delle comuni finalità istituzionali statutarie, quali siano le attività più i-

donee per gli associati/tesserati/utenti/clienti; =====

– di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti, anche a mezzo comunicazione periodiche (newsletter, sms ed altre). =====

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo presente Statuto. =====

Ove il soggetto che conferisce i dati sia un minore, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare e/o dai contitolari della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. =====

Il trattamento sarà effettuato, sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. =====

I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nel termine prescrizione decennale di legge ai sensi dell'art. 2220 del Codice Civile. =====

L'associato e/o l'avente diritto potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: di accesso ai dati personali; =====

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge; =====

di opporsi al trattamento; =====

di opporsi alla portabilità dei dati; =====

di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; =====

di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). =====

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante pecmail all'indirizzo pecmail e/o e/o lettera raccomandata alla sede legale dell'Associazione. =====

Il Titolare del trattamento dati è l'Associazione sindacale FenImprese Sanità – Insieme per Salute e Ben-essere, con sede legale in Bologna. Il Responsabile del Trattamento che potrà demandare il trattamento medesimo nei limiti della delega conferita per le finalità di legge qui autorizzate ad altri co-responsabili e/o subresponsabili del trattamento, è il Presidente pro tempore dell'Associazione, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui al GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, e che è raggiungibile all'indirizzo email e/o PEC e/o presso la sede legale dell'Associazione. =====

ART.23 Disposizioni finali =====

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme della Costituzione, del codice civile e delle leggi speciali in materia di associazioni non riconosciute in generale e di associazioni sindacali, in particolare al Codice del Terzo Settore di cui al vigente D.Lgs. n.117/2017 ed alle norme in

esso contenute che regolano gli Enti non profit che svolgano le attività primarie di utilità sociale e quelle secondarie. =====

=====

Io sottoscritto Claudio Babbini, notaio in Loiano, iscritto al Collegio del Distratto Notarile di Bologna, certifico che la presente copia autentica, redatta su supporto cartaceo è conforme in tutte le sue componenti all'originale documento informatico a me notaio esibito. Al documento informatico digitale risulta apposta la firma digitale, la cui validità è stata da me notaio accertata mediante sistema di verifica "e-sign", ove risulta la vigenza del certificato di firma digitale, fino al 27/09/2026. =====

La presente copia autentica si compone di due fogli =====

Si rilascia per uso di legge. =====

Loiano, 3 settembre 2025 =====



The image shows a handwritten signature in blue ink, which is stylized and somewhat abstract. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a central emblem with a star and is surrounded by the text "CLAUDIO DI MARIO NOTARIO IN LOIANO".